

## **PILA S.p.A.**

Località Pila n. 16 – Gressan (AO)

Capitale sociale € 8.993.497,50 i.v.

Registro delle Imprese di Aosta, Cod. Fisc. e P.IVA n. 00035130079

R.E.A. di Aosta n. 22137

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta

## **RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO ESERCIZIO 2019/2020**

ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 175/2016

### ***Premessa***

PILA S.p.A (“**Società**”) è soggetta al controllo di FINAOSTA S.p.A., con sede in Aosta e numero di iscrizione al Registro Imprese 00415280072, interamente partecipata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Il capitale sociale della Società, pari a € 8.993.497,50, è detenuto al 84,69% dalla FINAOSTA S.p.A. e la rimanente parte è suddivisa tra numerosi azionisti di minoranza.

Non esistono patti parasociali tra gli azionisti.

Lo scopo societario è la *gestione e l'esercizio di impianti di risalita*.

La Società adotta un sistema di amministrazione di tipo tradizionale che prevede l'affidamento della gestione dell'impresa ad un consiglio di amministrazione, la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto al collegio sindacale e la revisione legale dei conti ad un revisore.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 Consiglieri, tra cui un Presidente, e dura in carica sino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2020.

Il Presidente rappresenta la società e gli sono stati conferiti tutti i poteri per la gestione dell'ordinaria amministrazione della Società. La rappresentanza della società spetta altresì al Direttore Generale al quale sono stati conferiti, mediante procura, i

poteri per la gestione dell'ordinaria amministrazione della Società. Il Presidente e il Direttore Generale hanno riferito regolarmente al Consiglio di Amministrazione circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite.

Non vi sono deleghe concesse ad altri amministratori.

Al momento della nomina del Consiglio di Amministrazione era previsto un criterio che garantisse l'equilibrio tra i generi.

Il Collegio Sindacale è composto da un Presidente e due sindaci effettivi e dura in carica sino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2020.

Al momento della nomina del Collegio Sindacale era previsto un criterio che garantisse l'equilibrio tra i generi.

Le funzioni di revisione legale dei conti sono esercitate da un revisore legale il cui incarico scade con l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2022.

### **Specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale**

L'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che *“le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”*, ossia nella presente relazione.

Preliminarmente è opportuno fornire le seguenti definizioni.

#### ***Continuità aziendale***

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'articolo 2423-bis del codice civile che, in tema di principi di redazione del bilancio, precisa che *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica quindi la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo. Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare ad operare nel prevedibile

futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

### ***Crisi aziendale***

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*, insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”*, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la *“crisi”* come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

Al fine di valutare il rischio di crisi aziendale, essendo esso un fenomeno non cristallizzato, occorre una visione non solo storica ma anche prospettica, ovvero volta ad individuare l'eventuale incapacità anche futura dell'impresa ad adempiere non solo alle obbligazioni già assunte, ma anche a quelle prevedibili nel normale corso della gestione sociale.

Inoltre in considerazione dell'aspetto di rilevante incertezza che contraddistingue l'individuazione di un effettivo stato di crisi aziendale è necessario affiancare informazioni di natura qualitativa e di natura prospettica alle classiche valutazioni quantitative fornite dagli indici di bilancio.

La Società non ha predisposto specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale in considerazione del fatto che si ritiene garantito il presupposto della continuità aziendale, non avendo rilevato significative incertezze che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità della società di operare come un'entità in funzionamento.

A supporto del precedente assunto si fornisce l'andamento del MOL (Margine Operativo Lordo) e della PFN (Posizione Finanziaria Netta), la cui analisi si ritiene essere in grado di fornire indicazioni rilevanti nell'evidenziare possibili stati di crisi ed eventuali evoluzioni negative verso condizioni di insolvenza:

	<u>2017/2018</u>	<u>2018/2019</u>	<u>2019/2020</u>
MOL	2.943.279	3.092.205	3.949.698
PFN	8.396.492	8.498.961	10.532.355

Il valore assoluto, il segno positivo ed il trend in crescita di tali indicatori di bilancio evidenziano una situazione di equilibrio finanziario ed economico della società stabilizzata nel tempo.

Inoltre, in una ottica prospettica, si segnala che i piani di azione futuri e i relativi flussi finanziari ed economici previsti nell'ambito del Piano Strategico Aziendale approvato dalla società per il quinquennio 2021-2025, predisposto in adempimento a quanto previsto dall'art. 2 comma 5 della Legge Regionale n. 20 del 14 novembre 2016, evidenziano risultati economici normalmente positivi e la capacità della società di generare un cash flow in grado di assicurare il finanziamento degli investimenti "ordinari" e di garantire il presupposto della continuità aziendale.

### **Strumenti di governo societario di cui all'articolo 6, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016**

La Società ha adottato un modello organizzativo, di gestione e di controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 ed ha istituito l'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sulla concreta e corretta applicazione del modello organizzativo e di curarne l'aggiornamento.

Nell'ambito di tale modello organizzativo è stato adottato un codice etico nel quale è precisato che obiettivo primario della Società è fornire un servizio di qualità creando valore per l'azionista e per il contesto economico territoriale, garantendo la sicurezza di clienti e operatori e la tutela ambientale.

La società applica inoltre la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza ed ha adottato un sistema di prevenzione della corruzione contenente il piano triennale di prevenzione della corruzione.

In adempimento a quanto previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n .175/2016 si segnala che gli strumenti di governo societario in essere non sono stati integrati con:

- *regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.*

In considerazione del settore in cui opera la società e delle sue dimensioni non si ritiene sussista una concreta possibilità che l'attività sociale possa generare problemi di compliance di tali norme.

- *ufficio di controllo interno che collabori con l'organo di controllo statutario e trasmetta a questo relazioni periodiche sulla regolarità e l'efficienza della gestione.*

In considerazione del settore in cui opera la società, delle sue dimensioni e della sua articolazione operativa non si ritiene sussista una concreta esigenza di affiancare agli organi di controllo statutari (collegio sindacale e revisore legale) e all'Organismo di Vigilanza un ulteriore ufficio di controllo interno.

- *codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti dei clienti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.*

In considerazione del settore in cui opera la società, delle sue dimensioni e della sua articolazione operativa si ritiene che il codice etico e il piano di prevenzione della corruzione adottati siano sufficienti a garantire trasparenza ed integrità alla gestione sociale.

- *programmi di responsabilità sociale d'impresa.*

In considerazione del settore in cui opera la Società e delle sue dimensioni non si ritiene sussistano criticità di rilevanza significativa in tema di responsabilità sociale d'impresa. La Società non ha formalmente aderito a dei programmi di

responsabilità sociale d'impresa ma il codice etico adottato prevede una sensibilizzazione ed integrazione delle problematiche sociali ed ecologiche nelle operazioni commerciali e nei rapporti della Società con le parti interessate.

La presente relazione verrà presentata all'assemblea degli azionisti e pubblicata sul sito internet della società contestualmente al bilancio d'esercizio.

Aosta, 9 dicembre 2020.

per il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente  
Davide Vuillermoz Curiat